

**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO**  
**00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14**  
**CASELLA POSTALE 2450**

---

**COMUNICATO UFFICIALE N. 8/C**  
**(2003/2004)**

Si dà atto che la Commissione d'Appello Federale,  
nella riunione tenutasi in Roma il 15 settembre 2003,  
ha adottato le seguenti decisioni:

**Collegio composto dai Sigg.ri:**

Martellino Dr. Cesare – Presidente; Barbieri Dr. Vincenzo, D'Ippolito Dr. Adelchi, Artico Avv. Sergio,  
Mastrandrea Dr. Gerardo- Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario:  
Metitieri Dr. Antonio.

**1 – RECLAMO DOTT. NINO DI DIECO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI ANNI UNO PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 C.G.S. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE** – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 5 del 24.7.2003).

La C.A.F. accoglie parzialmente l'appello come sopra proposto dal dott. Nino Di Dieco riducendo a mesi 8 la sanzione dell'inibizione già inflitta dai primi giudici al reclamante. Ordina restituirsi la tassa versata.

**2 - RECLAMO DEL SIG. GRASSI BRUNO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI UNDICI PER VIOLAZIONE DELL'ART. 16 LETT. E DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE** – (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 11 del 4.8.2003).

**3 – RECLAMO DEL SIG. BOLZONELLO SERGIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI DIECI PER VIOLAZIONE DELL'ART. 16 LETT. E DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE** – (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 11 del 4.8.2003).

**4 - RECLAMO DEL SIG. DAL MAS GIOVANNI AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI NOVE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 16 LETT. E DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE**

**FEDERALE** – (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 11 del 4.8.2003).

**5 – RECLAMO DEL SIG. BEAN MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI SEI PER VIOLAZIONE DELL'ART. 16 LETT. E DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE** – (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 11 del 4.8.2003).

**6 – RECLAMO DEL SIG. TURRIN SILVANO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI CINQUE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 16 LETT. E DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE** – (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 11 del 4.8.2003).

La C.A.F., riuniti gli appelli dei signori Grassi Bruno, Bolzonello Sergio, Dal Mas Giovanni, Bean Marco e Turrin Silvano come sopra proposti, annulla le impugnate delibere per quanto di ragione , rinviando alla competente Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia per il rinnovo del giudizio di primo grado. Ordina restituirsi le tasse versate.

---

Il testo integrale della suddetta delibera sarà riportato sul fascicolo delle decisioni della C.A.F., che sarà pubblicato a cura della F.I.G.C. e rimesso agli Organi federali ed alle parti interessate.

**Publicato in Roma il 16 settembre 2003**

IL SEGRETARIO  
Avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE FEDERALE  
dott. Franco Carraro